


PERCORSI DI FORMAZIONE E CONOSCENZA CONTRO MAFIA E CORRUZIONE




Il ruolo della Pubblica Amministrazione nel contrasto al riciclaggio



Regione
Lombardia

Riciclaggio



Crimine organizzato
Corruzione,
Concussione
Evasione fiscale,
reati fallimentari,
societari, usura ...

Trasforma il potere di acquisto di origine illegale da potenziale a effettivo

Minaccia **l'integrità**, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità del **sistema economico e finanziario**

Minaccia **l'integrità** della **pubblica amministrazione** in occasione dell'interazione della PA con fenomeni criminali esterni

fenomeno transnazionale: globalizzazione e integrazione dei mercati creano opportunità per i riciclatori

SISTEMA ANTIRICICLAGGIO Prevenzione



STRUMENTI DI REAZIONE

A fronte di tecniche sempre più sofisticate e transnazionali di reinvestimento di disponibilità di origine criminale, la **reazione** degli ordinamenti si è sviluppata sia sul piano della **repressione penale**, sia attraverso il potenziamento dell'**apparato di prevenzione**, fondato sulla collaborazione tra Autorità pubbliche e operatori



Il quadro normativo AML/CFT




40 Raccomandazioni GAFI

(riviste, da ultimo, nell'ottobre 2018 in materia di
virtual asset e virtual asset service provider)



Il 22 marzo 2019 il MEF ha posto in **consultazione pubblica** la bozza di decreto di recepimento della V direttiva AML, nonché recante disposizione integrative e correttive del vigente decreto anticiciclaggio

PROGRESSIVO AMPLIAMENTO DEI DESTINATARI



Ruolo delle Pubbliche amministrazioni

d.l. 143/1991, legge 197/1991

identificazione del soggetto che esegue l'operazione
registrazione delle informazioni
segnalazione delle operazioni aventi a oggetto disponibilità finanziarie che possono provenire da riciclaggio

d.lgs. 56/2004

segnalazione delle operazioni aventi a oggetto disponibilità finanziarie che possono provenire da riciclaggio

d.lgs. 231/2007

segnalazione delle operazioni sospette

d.lgs. 231/2007
come modificato dal **d.lgs. 90/2017**

comunicazione di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette

IL NUOVO RUOLO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'art. 10 del D.Lgs. 90/2017 dispone che le **Pubbliche Amministrazioni** siano sottratte dalla **normativa alla disciplina generale**, abbiano un ruolo differente e una specifica disciplina che riguarda gli **uffici competenti** allo svolgimento di **compiti di amministrazione attiva o di controllo**, nei seguenti ambiti :

- a) provvedimenti di **autorizzazione o concessione**;
- b) procedure di **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi**;
- c) procedimenti di concessione ed **erogazione** di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di **vantaggi economici di qualunque genere** a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Effettuano COMUNICAZIONI di operazioni sospette e non SEGNALAZIONI

QUALI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art.1 comma 2 lettera hh)

- Tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c.2 - D.lgs.n.165/2001
- enti pubblici nazionali
- società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo
- soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica

COLLABORAZIONE ATTIVA

...**comunicano** all'Unità d'Informazione Finanziaria (*UIF*) presso la Banca d'Italia **i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette** di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

QUALI
AMBITI

Uffici competenti allo svolgimento di alcuni compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di:

- procedimenti finalizzati all'adozione di **provvedimenti di autorizzazione o concessione**
- procedure di scelta del contraente per l'**affidamento di lavori, forniture e servizi**
- procedimenti di **concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici**

Il CSF può ampliare o restringere il novero di detti uffici, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi

Quali altri settori a rischio?

L'attività amministrativa non è avulsa dalle **attività economiche**

Le Pubbliche Amministrazioni non svolgono il ruolo di intermediari o di consulenti nelle movimentazioni finanziarie della clientela, ma svolgono la propria attività istituzionale per il **perseguimento dell'interesse pubblico**;

in tale ambito rivolgono la propria attività nei confronti di soggetti portatori di propri interessi di carattere imprenditoriale o professionale



è possibile che il *modus operandi* del soggetto che si interfaccia con la Pubblica amministrazione sia sospetto

Il **sospetto può essere individuato** con riferimento a ogni situazione o circostanza di cui la Pubblica Amministrazione venga a conoscenza e valutato alla luce delle **caratteristiche, dell'attività e del comportamento del soggetto che si relazione con la Pubblica Amministrazione**

Nella valutazione si tiene conto dei dati e delle informazioni acquisiti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza (particolare attenzione a PEP, inquisiti, censiti in liste terrorismo): **i dati acquisiti** dalla Pubblica amministrazione costituiscono una **base informativa preziosa per individuare, alla luce degli indicatori della UIF, condotte sospette**

COLLABORAZIONE ATTIVA

- Co. 3: «sulla base delle linee guida del CSF ... le PA ... adottano **procedure interne** proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di **esposizione dei propri uffici al rischio** e indicano le misure necessarie a migliorarlo»
- Co. 4: «le PA **comunicano alla UIF dati e informazioni** concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale»
- Co. 5: «le PA ... adottano misure idonee ad **assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti** delle fattispecie meritevoli di esser comunicate ai sensi del presente articolo.»

.....obblighi segnaletici/comunicazione

.....formazione del personale

... diffusione della cultura antiriciclaggio

..canalizzazione delle comunicazioni di operazione sospette

DEFINIZIONE DI PROCEDURE INTERNE

Per la **valutazione, gestione e mitigazione dei rischi**, garantire il **reperimento** dei **dati** e delle **informazioni** concernenti le operazioni sospette, la loro **tempestiva comunicazione** alla UIF, la massima **riservatezza** dei soggetti coinvolti nella comunicazione e l'omogeneità dei comportamenti, occorre:

- **Unità organizzativa** preposta alla comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette; non può coincidere con la struttura competente allo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo;
- Possibilità di definire un «**gestore**» **comune** per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione (P.A. o enti locali con ridotte dimensioni); il «gestore» può nominare soggetti delegati alla tenuta dei rapporti con la UIF, purché siano previsti adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati (strutture organizzative complesse)
- Possibilità di adottare procedure di **selezione automatica delle operazioni anomale** basate su parametri quantitativi e qualitativi
- Pronta **ricostruibilità** delle decisioni del gestore
- Adozione di specifici piani di **formazione**

I PRIMI PASSI: i ruoli e il sistema delle relazioni organizzative

II RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO - GESTORE

Assume i seguenti impegni, derivanti da specifiche disposizioni di legge:

- delinea adeguate **procedure operative**, atte a garantire un tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione (verso la UIF);
- provvede ad **attrezzare sistemi informativi** idonei all'espletamento delle verifiche di pertinenza;
- provvede alla **formazione del personale dell'Ente**, dagli organi di vertice fino alle strutture operative periferiche;
- raccoglie le **segnalazioni** di primo livello, rilevate dai referenti antiriciclaggio presenti nelle diverse aree/unità dell'Amministrazione.

I PRIMI PASSI: i ruoli e il sistema delle relazioni organizzative

II REFERENTE ANTIRICICLAGGIO

Presso ciascuna unità di livello apicale potrebbe essere identificato un referente antiriciclaggio (figura che potrebbe coincidere col referente anticorruzione).

Primo passo per realizzare un'organizzazione interna che permetta di soddisfare l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Solo dopo tale passaggio potrà essere avviata la costituzione di una **rete informativa capillare** interna.



I PRIMI PASSI: i ruoli e il sistema della relazioni organizzative

II REFERENTE ANTIRICICLAGGIO

Primo compito del **referente antiriciclaggio** è cooperare con il **responsabile antiriciclaggio** per identificare :

- le regole di ambito,
- le banche dati da porre sotto monitoraggio periodico,
- gli indicatori rilevanti per il proprio ambito.



I **referenti** individuati:

- vengono formati periodicamente sulle azioni di contrasto e controllo assegnate;
- potranno procedere direttamente a costruire una proposta di SOS
- possono avvalersi di livelli operativi per le aree maggiormente sensibili ai fini della raccolta delle informazioni
- possono richiedere, per tali livelli operativi, ulteriori interventi formativi
- possono presentare casi tipo per l'eventuale integrazione degli indicatori di anomalia

I PRIMI PASSI: i ruoli e il sistema delle relazioni organizzative

II REFERENTE ANTIRICICLAGGIO ↔ **UFFICI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA**

Gli addetti ai diversi uffici potranno segnalare spontaneamente al rispettivo referente antiriciclaggio le eventuali operazioni sospette individuate.

In tal caso il referente potrà:

- **raccogliere** le segnalazioni ricevute e condurre **una prima analisi**, trasmettendo al responsabile antiriciclaggio la segnalazione congiuntamente all'esito dell'analisi svolta (anche quindi con proposta di archiviazione) oppure trasmettere la sola segnalazione così come ricevuta;
- Utilizzare **schede di segnalazione** che raggruppano i principali indicatori per ambito



RESPONSABILE → **REFERENTI**

Ai **referenti antiriciclaggio** delle singole unità organizzative potranno essere inviate tabelle riepilogative di soggetti, rilevati a campione dall'ufficio centrale Antiriciclaggio (Responsabile) o individuati sulla base di richieste di verifica della UIF, per un'analisi puntuale sulle operazioni intrattenute con l'ente dai soggetti censiti.

In tal caso l'analisi dovrà essere svolta e documentata anche se con esito negativo.

I PROCESSI OPERATIVI

REFERENTE → **RESPONSABILE**

Le segnalazioni di operazioni sospette dovranno essere redatte su apposita modulistica direttamente dai **referenti antiriciclaggio**, o su iniziativa degli uffici periferici operativi, e dovranno essere inoltrate tempestivamente al **responsabile antiriciclaggio**, preferibilmente tramite posta elettronica, ad uno specifico indirizzo dedicato.



LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Al riguardo risulta utile evidenziare, sin d'ora, che:

“... la segnalazione di operazioni sospette non si fonda (necessariamente) su evidenze di reato, ma su **ragionevoli motivi di sospetto** desunti dalle connotazioni

finanziarie delle operazioni poste in evidenza; pertanto, così come non è detto che da un giusto sospetto iniziale faccia sempre riscontro l'effettiva esistenza di un crimine, non è detto che sia infondato un sospetto per cui le indagini non pervengano a certezze sul reato compiuto.”

molto spesso il **riciclaggio è collegato al finanziamento del terrorismo**, inteso come:

“...qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.””

*Gli operatori sono tenuti a inviare senza ritardo alla UIF la segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che i fondi provengano da un'attività criminosa (art. 35 del d.lgs. 231/2007)*

LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Origine della segnalazione/comunicazione: il sospetto
La comunicazione è il risultato di un processo valutativo:

A) QUANDO

sanno - sospettano - hanno motivi ragionevoli per sospettare

B) STATO DI ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA

in corso – compiuta - tentata

C) FONDAMENTO DEL SOSPETTO

elementi oggettivi

caratteristiche
entità
natura

elementi soggettivi

coerenza tra caratteristiche
personali/capacità reddituale e
operazione/operatività

altre circostanze conosciute per le funzioni esercitate

LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

IL RUOLO DI PUBBLICI UFFICIALI E INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

per le informazioni acquisite nell'esercizio della funzione
ovvero a causa delle funzioni o servizio

**COMUNICAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA
(D.lgs.231/2007)**

quando hanno un sospetto o motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso,
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o
di finanziamento del terrorismo

**DENUNCIA DI REATO
(art.331 c.p.p.)**

quando hanno notizia di un reato perseguibile
d'ufficio, intesa come individuazione di fatti
specifici corrispondenti a una fattispecie
penalmente rilevante e idonei a costituire
spunto per l'avvio delle indagini

La sfera di azione odierna

A differenza di quanto consentito dal previgente decreto legislativo 231/2007, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, del tutto inaspettatamente, il **campo di azione delle pubbliche amministrazioni** è stato fortemente **compresso e circoscritto** alle specifiche aree di competenza precedentemente richiamate, in tal modo impedendo, di fatto, l'attuazione di qualsiasi altra verifica di iniziativa, seppure in presenza di situazioni meritevoli di segnalazione alla UIF.

L'oggettivo impedimento non si lega al fatto che se dovesse essere formalizzata una Comunicazione di operazione sospetta con i criteri previgenti la UIF non la tratterebbe, tutt'altro;

il **problema sorgerebbe per il segnalante** che, a quel punto, pur avendo preso una lodevole iniziativa, si troverebbe ad avere **agito al di fuori delle garanzie** poste a sua tutela, e di cui ai pre citati artt. 35 e 38 del decreto legislativo 90/2017.

LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

La sfera di azione odierna

le comunicazioni alla UIF da parte delle pubbliche amministrazioni (e società partecipate – ndr), previste al punto 4 dell'art. 10 del decreto in questione, non sono una facoltà **ma atto dovuto**, ciò comporta che, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati (istituti di credito, commercialisti, avvocati, ecc...), la relativa attività ricade a pieno titolo in quanto sancito al punto 4, **dell'art. 35 del decreto**, sollevando le parti interessate alla segnalazione da ogni responsabilità in tema di violazione della **privacy e/o da altre restrizioni legislative**, regolamentari o amministrative.

(Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.)

La sfera di azione odierna

Per gli stessi motivi, in favore degli **autori** delle comunicazioni alla UIF, trovano applicazione le norme poste a tutela della loro **riservatezza personale** e di cui **all'art. 38 del decreto:**

- Riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione;
- Il gestore è responsabile della custodia degli atti in cui sono indicate le generalità del segnalante

A carico del segnalante e di chiunque sia a conoscenza del contenuti delle comunicazioni fatte alla UIF, si applica il **divieto di riferire a terzi ogni notizia al riguardo** così come disposto dall'art. 39 del Decreto

Le istruzioni UIF **Rilevazione del sospetto (art. 1)**

A prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione;
valutazione degli **elementi oggettivi e soggettivi** acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale;
anche rispetto a **operazioni rifiutate, interrotte o eseguite in tutto o in parte**;
riscontro di **nominativi listati** o ricorrenza di elementi tratti dalle Comunicazioni della UIF;
la comunicazione è **atto distinto dalla denuncia di reato**;
va assicurata la **massima riservatezza** delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa.



LE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Le istruzioni UIF

Modalità e contenuto delle comunicazioni (artt. 3-10)

Indicazioni a carattere operativo sulla compilazione del modulo per la comunicazione alla UIF:
iscrizione al portale Infostat-UIF



Dati identificativi della comunicazione, **elementi informativi in forma strutturata** (operazioni, rapporti, soggetti e i rispettivi legami) **e libera** (contesto economico-finanziario, motivi del sospetto, processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate e oggetto di comunicazione, singole operazioni o operatività complessiva; obiettivo è ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati, dall'origine all'impiego degli stessi), eventuali documenti **allegati**;

indicazione del sospetto (di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) e **di eventuali collegamenti** ad altre comunicazioni

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

Indicatori di anomalia (art. 2 e allegato al provvedimento)

Gli indicatori **riducono i margini di incertezza** delle valutazioni e mirano a contenere gli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni;
elencazione non esaustiva;

È necessario sempre svolgere analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività;

Indicatori di **carattere**

- **generale** (connessi con l'identità e il comportamento del soggetto, le modalità di richiesta o esecuzione delle operazioni)
- **specifici per tipologia di attività** (settore appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio);

i sub-indici sono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento e vanno valutati congiuntamente allo stesso

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

INDICATORI SOGGETTIVI

- Collegamenti con Paesi ad alto rischio e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni

legislazioni estere non compliant; zone a rischio per infiltrazioni criminali, sommerso o degrado; disponibilità o garanzie in Paesi a rischio

- Informazioni false, inesatte o incomplete o rifiuto/riluttanza a fornire info, in assenza di giustificazioni

documenti falsi, contraffatti o difformi; rinuncia a dare documenti; rifiuto di dare informazioni su aspetti rilevanti

- Collegamenti con inquisiti o terroristi o PEP e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni

notoria contiguità; impresa connessa a PEPs nazionali; impresa partecipata da inquisiti o terroristi

- Assetti proprietari, manageriali o di controllo complessi o opachi e operazioni di significativo ammontare, con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni

strutture societarie opache o catene partecipative complesse; ripetute o improvvisate modifiche assetti; costituzione e cessazione; perdite sistematiche senza interventi; meri prestanome; scarsa conoscenza di operazione e altri soggetti interessati;

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

INDICATORI OGGETTIVI

- **Operazioni incoerenti con attività e profilo, in assenza di plausibili giustificazioni**
Acquisti non coerenti; disponibilità sproporzionate; più soggetti con stesso indirizzo o domicilio; modalità pagamenti incoerenti; offerta di polizze tramite intermediari esteri a prezzi sensibilmente bassi;
- **Operazioni inusuali, specie se complesse o di importo significativo, in mancanza di giustificazioni**
Rilascio di deleghe o procure o utilizzo di domiciliazioni di comodo; operazioni per conto terzi; estinzione obbligazione improvvisa; intervento ingiustificato di soggetti terzi nell'estinzione di obbligazioni (unica soluzione vs. rateizzazione previamente concordata); garanzie personali da non abilitati;
- **Operazioni illogiche in quanto svantaggiose, in mancanza di giustificazioni**
Ricorso a uffici della PA distanti da quello dell'area di interesse; richieste di modifiche onerose; richiesta di tempi ristretti a prescindere da valutazioni economiche; prezzi sproporzionati; operazioni con controparti di recente costituzione, con attività generica o incompatibile; accredito su rapporti sempre diversi; tecniche di frazionamento; contratti a favore di terzo;

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

1. APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Serie di anomalie concordate con ANAC (partecipazione a gara: in assenza di requisiti, con rilevanti apporti privati di incerta provenienza o da soggetto con profilo incompatibile; in assenza di convenienza; da parte di ATI sproporzionata; rete di imprese estranea per attività; con avvalimento eccessivamente oneroso o irragionevole; con cessioni o operazioni societarie ingiustificate; ribassi eccessivi; offerte affidamenti al medesimo soggetto in assenza di giustificazioni; frazionamenti non giustificati; subappalti successivi senza documentazione a supporto ...

2. FINANZIAMENTI PUBBLICI

Richiesta e utilizzo incompatibili, rispettivamente, con profilo economico e con natura/scopo del finanziamento; richiesta da parte di soggetti giuridici diversi con stesso titolare effettivo o dello gruppo o con gli stessi soci; presentazione di documentazione carente; estinzione anticipata

3. IMMOBILI E COMMERCIO

Disponibilità immobili incompatibile con profilo economico, in assenza di giustificazioni; acquisti da parte di soggetti con scarse disponibilità, acquisti/vendite in ristretto arco di tempo, specie se con differenze di prezzo ovvero tra società del gruppo; attività commerciali da parte di soggetti senza necessarie disponibilità economiche, in assenza di giustificazioni (acquisto o richiesta di licenze, ripetute cessioni o subentri di licenze in ristretto arco temporale; licenze senza avvio di attività)

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- Verifica del censimento in liste (no mera omonimia)
- Valutazione degli elementi tratti dalle Comunicazioni UIF del 2016 e del 2017 su *foreign fighters e returnees*

Contiguità con soggetti censiti nelle «liste terrorismo» (3.4)

Rapporti finanziari intrattenuti con enti non profit riconducibili a PEP, soggetti inquisiti o censiti nelle «liste terrorismo» (3.6)

Enti non profit che presentano connessioni tra loro non giustificate (es. condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti, del personale, o la titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti) (3.7)

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit che, per le loro caratteristiche risultano incoerenti con le finalità dichiarate ovvero riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo (5.3)


Valutazione della localizzazione geografica delle operazioni, dei soggetti e delle attività (aree di conflitto, zone limitrofe o di transito), incoerenze nell'utilizzo di fondi da parte di organizzazioni non lucrative (comunicazioni UIF)

ESEMPI

Pur riguardando **soggetti diversi** le istanze si riferiscono a società aventi **sede legale allo stesso indirizzo**

Il soggetto interessato non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza **indirizzi di comodo**

Rispetto ad un medesimo esercizio commerciale risultano essersi verificate **ripetute operazioni di compra/vendita**, in un ristretto arco di tempo.



Rispetto ad un medesimo esercizio commerciale ed in un ristretto arco di tempo si sono verificati **ripetuti subentri, ovvero frequenti affitti o subaffitti**.

In un pubblico esercizio, pur **cambiando sovente i proprietari** sono sempre le **stesse persone** a curarne la gestione




Un esercizio pubblico risulta costantemente aperto nel tempo, ciò nonostante la presenza di **avventori sia nulla** o talmente esigua da renderne antieconomica la tenuta in esercizio.

Un medesimo soggetto, nel tempo, ha formalizzato **plurime dichiarazioni di inizio attività**, cui poi non è conseguito l'avvio dell'attività produttiva

Pur essendo riferibile ad **una società** identificata, il **soggetto cura pratiche** riguardanti altre, **diverse società** alle quali apparentemente non risulta riconducibile.

I responsabili di una **associazione non profit** risultano svolgere, **contestualmente** e nella **medesima sede**, analoga **attività con fini di lucro**



Possibili dubbi e risposte

ALTERATA
PERCEZIONE
OBBLIGO

- La normativa antiriciclaggio viene erroneamente percepita come un mero adempimento formale per l'assolvimento del quale è sufficiente iscriversi alla piattaforma UIF e nominare il soggetto gestore
- Gli obblighi segnalatici vengono erroneamente percepiti come esclusiva competenza del mondo finanziario

CORRETTA
PERCEZIONE

- La normativa antiriciclaggio non impone adempimenti formali ma suggerisce un approccio di valutazione dinamica e integrata delle informazioni a disposizione

Possibili dubbi e risposte

CARENZA DI
STRUMENTI O
ORGANIZZAZIONE

- Erronea convinzione che il sospetto possa emergere solo attraverso l'impiego di sofisticati strumenti di detection
- Mancanza di un punto di riferimento organizzativo su cui far confluire le informazioni da filtrare e valutare

CORRETTA valutazione
DEGLI STRUMENTI E
DELL'ORGANIZZAZIONE

- Le segnalazioni di fonte PA possono scaturire dalle informazioni che l'utente stesso fornisce nel suo rapporto con gli operatori al momento dell'attivazione di un qualunque procedimento amministrativo; è comunque utile interloquire con un polo centrale per la verifica di primo livello dei sospetti di riciclaggio.

Possibili dubbi e risposte

DUBBI INTERPRETATIVI SULLA NORMATIVA

- Difficoltà interpretative soprattutto in relazione all'individuazione dei destinatari degli obblighi segnalatici e delle anomalie
- Possibili interferenze del sospetto di riciclaggio con le ordinarie attività amministrative (una sos può bloccare una procedura d'appalto ?)

CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA

- Molte incertezze interpretative si sono ridotte con la nuova formulazione del D.Lgs.231/2007 che potrà essere ulteriormente migliorato;
- La collaborazione attiva non può di per sé bloccare l'attività amministrativa. Se però durante l'istruttoria emergono profili di reato oltre il mero sospetto, ciò legittima il diniego del provvedimento e anche la denuncia all'AG. In tal senso lo strumento di rilevazione e analisi dei sospetti può essere d'ausilio all'azione amministrativa.

Grazie per l'attenzione

Contatti

Monica Mori
monica.mori@comune.milano.it
+39 02 88454023 (ufficio)

Responsabile Antiriciclaggio
Comune di Milano
via Silvio Pellico, 16
20121, Milano

